

POLO DELLA VAL BOITE
Via dei Campi, 2 - 32043 Cortina d'Ampezzo (BL)

Al fine di rendere sereni, collaborativi e produttivi l'ambiente scolastico e i rapporti fra studenti, insegnanti e famiglie, la scuola ha elaborato questo documento approvato dal Consiglio di Istituto.

**REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE DEL POLO VAL BOITE**

Art. 1 – Il Polo della Val Boite nasce nel 1999 a seguito del decreto Bassanini, riguardante la razionalizzazione scolastica sulla base del rapporto allievi-istituzioni educative. In questo progetto sono convogliati, spesso con successo, l'impegno, l'intraprendenza e il senso di responsabilità legate al mondo della scuola e delle più varie istituzioni locali, così che oggi la presenza del Polo della Val Boite, al di là della sua specifica funzione didattica, costituisce motivo fondante di arricchimento non solo culturale quanto, e soprattutto, di socializzazione e di vita civile.

Art. 2 – Le caratteristiche proprie di ciascun Istituto e progetti mirati consentono al Polo Val Boite di garantire, sotto il profilo educativo-formativo, un'offerta ampia, in grado di accogliere le richieste di studenti e famiglie.

Art. 3 – Impegno, trasparenza e chiarezza sono obiettivi che accomunano docenti, studenti e famiglie. Le parti stabiliscono, quindi, comportamenti e obblighi cui dichiarano di attenersi.

Art. 4 – Agli studenti i docenti chiedono di impegnarsi nel rispetto delle regole del presente documento, nella disponibilità, nell'ascolto, nella partecipazione attiva e nel comportamento corretto e leale. Alle famiglie i docenti chiedono di guardare con fiducia e partecipe spirito di collaborazione alla vita della scuola in tutte le sue forme.

Art. 5 – I docenti, per parte loro, pongono come punti fondamentali del proprio impegno (cfr. prot. 5329/A3 *Norme di servizio per il personale docente Istituti superiori/Scuola media* del 19/09/07):

- a) la sollecitazione all'interesse e alla partecipazione attiva degli studenti;
- b) la proposta di verifiche adeguate agli argomenti svolti;
- c) un congruo numero di prove scritte e di verifiche orali per ogni quadrimestre, così come definito dal collegio dei docenti e dalle sue articolazioni (dipartimenti);
- d) la riconsegna delle prove scritte non oltre i 10 giorni di scuola effettiva;
- e) la correzione finalizzata all'apprendimento;
- f) la massima trasparenza tramite griglie e tabelle di valutazione chiare ed efficaci e la tempestiva trascrizione dei voti sul registro elettronico;
- g) la programmazione di non più di una prova scritta al giorno, salvo scadenze improrogabili e, comunque, previo accordo preventivo con la classe;
- h) la concessione agli studenti della facoltà di fotocopiare gli elaborati corretti;
- i) l'impegno a progettare uno o più percorsi di carattere interdisciplinare;
- j) la presenza immediata in classe al suono della campanella;
- k) l'annotazione di qualsiasi comunicazione sul registro di classe;
- l) vigilanza degli studenti sia durante le ore di lezione che durante gli intervalli.

Per qualsiasi precisazione di carattere generale (organigrammi, organi collegiali) si rinvia al P.O.F. generale del Polo della Val Boite.

Disposizioni e norme interne

Art. 6 – Il presente regolamento, rivolgendosi a tutti gli Istituti che compongono il Polo della Val Boite, ciascuno con una propria tradizione e precise esigenze, non intende omologarne le peculiarità, ma costruire un punto di riferimento sulla base del quale fissare i punti cardine dell'organizzazione e ispirare una linea di comportamento comune. Si intende che comportamenti e usi non contraddittori con il presente regolamento sono implicitamente accettati.

Norme di comportamento

Art. 7 – Gli alunni devono sempre mantenere, all'interno e all'esterno dei singoli Istituti, un comportamento educato verso tutto il personale della scuola; i docenti hanno il dovere e il diritto di intervenire in qualsiasi momento a tutela della disciplina e della buona educazione.

Art. 8 – In classe e nei corridoi gli alunni devono mantenere sempre un comportamento disciplinato, educato, corretto: durante l'intervallo è proibito correre, gridare, permettere scherzi pericolosi e scorretti. Gli alunni devono cooperare al decoro della scuola, evitando nel modo più assoluto di insudiciare, di gettare rifiuti o carte sui pavimenti e nel cortile. Hanno, inoltre, l'obbligo di osservare sempre e ovunque le regole dell'igiene e della pulizia.

Art. 9 – Per motivi di rispetto reciproco è proibito consumare cibi o bevande nelle aule scolastiche durante le ore di lezione.

Art. 10 – L'accesso ai distributori di bevande e di cibo è consentito solo ed esclusivamente prima dell'inizio delle lezioni, durante la ricreazione e dopo la fine delle lezioni. Gli studenti che escono dalla classe per motivi ritenuti validi dagli insegnanti non dovranno fermarsi a tali distributori.

Art. 11 – All'interno degli Istituti è severamente vietato fumare e verranno presi tutti gli accorgimenti per evitare, all'esterno, il disagio connesso al fumo passivo.

Art. 12 – Proibiti l'introduzione all'interno degli Istituti di alcolici e l'utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.

Libretto personale degli studenti

Art. 13 – Il libretto è lo strumento primario di comunicazione tra la scuola e la famiglia. L'alunno sarà responsabile di tale libretto, da cui non dovrà strappare alcun foglio. Comunicazioni, richieste, giustificazioni da parte della famiglia dovranno essere firmate solo da coloro che hanno apposto la propria firma sulla seconda pagina del medesimo in qualità di genitori o di chi li rappresenta.

Art. 14 – In caso di smarrimento o deterioramento l'alunno non sarà ricevuto a scuola se non accompagnato da un genitore o da chi lo rappresenta, per chiedere la firma del Dirigente Scolastico sul duplicato, del costo di 3,00 €

Art. 15 – Sul libretto gli studenti devono annotare responsabilmente, con l'indicazione della data, tutte le comunicazioni della scuola.

Art. 16 – In caso di trasferimento, di ritiro o di cessata frequenza dell'alunno, il libretto personale dovrà essere restituito alla scuola.

Art. 17 – La mancanza del libretto personale o l'eventuale rifiuto di consegnarlo all'insegnante saranno considerati atti gravi per i quali è prevista l'immediata comunicazione ai genitori.

Giustificazioni delle assenze

Art. 18 – Devono essere scritte solo sul libretto personale, presentate al docente della prima ora di lezione e integrate da certificazione medica (che non sostituisce di per sé la giustificazione dei genitori),

in caso di assenza superiore ai 5 giorni. Se l' alunno si presenta a scuola senza giustificazione o certificato medico, non potrà entrare in classe; rimarrà comunque all'interno dell'edificio sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. Assenze prevedibilmente superiori ai 5 giorni e non imputabili a motivi di salute vanno preventivamente concordate con il coordinatore di classe.

Art. 19 – Non è ammesso dimenticare la giustificazione per più di 2 giorni consecutivi; al terzo la famiglia verrà avvertita e invitata a giustificare tempestivamente l'assenza dell'alunno.

Art. 20 – Le norme suddette valgono anche per le lezioni pomeridiane, a meno che l'allievo non abbia presentato richiesta di uscita anticipata. L'esonero a breve (una settimana) o a lungo termine dall'Educazione fisica deve essere documentato da certificazione medica; l'alunno esonerato è comunque tenuto, ai sensi della normativa vigente, a partecipare alle lezioni per i momenti teorici, educativi e socializzanti che la materia comporta.

Art. 21 – Tutte le assenze sono oggetto di costante controllo da parte dei docenti della classe. In caso siano ingiustificate, troppo numerose o prolungate, il Responsabile di sede o il coordinatore di classe le segnalerà alle famiglie degli studenti, anche se maggiorenti, per via telefonica o scritta.

Art. 22 – Astensioni collettive dalle lezioni da parte degli studenti per manifestazioni o iniziative non autorizzate dall'istituzione non possono essere considerate ore di normale attività scolastica. Gli studenti che vi avessero partecipato sono tenuti, il giorno successivo, alla giustificazione. In questo caso la famiglia dichiara di essere al corrente dell'assenza e della sua causa (*presa d'atto*). In mancanza di queste condizioni, l'assenza non sarà giustificata e inciderà sulla valutazione della condotta.

Art. 23 – La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che durante le lezioni, anche in tutte le altre attività didattiche (ricerche culturali, lavori di gruppo, uscite didattiche e viaggi d'istruzione) che vengono svolte nel contesto dell'orario curricolare. Saranno accettate richieste di giustificazione solo per le assenze dovute a motivi ritenuti validi.

Permessi di uscita e giustificazione dei ritardi

Art. 24 – Gli alunni sono tenuti a un rispetto rigoroso degli orari scolastici; casi recidivi saranno oggetto di richiamo individuale e di comunicazione scritta alla famiglia. Permessi e giustificazioni vanno presentati al Responsabile di sede o, in sua assenza, al Coordinatore di classe entro la prima ora di lezione.

Art. 25 – Non sono ammessi ingressi dopo la seconda ora e uscite prima della quarta se non in casi eccezionali o per necessità mediche, accompagnate da relativa documentazione.

Art. 26 – Non sono consentite più di 6 entrate a scuola in ritardo e 6 uscite anticipate, salvo casi del tutto eccezionali e documentati.

Art. 27 – Una considerazione a parte riguarderà gli studenti atleti, i cui impegni dovranno essere comunque documentati, come previsto dal Progetto Scuola/Sport.

Art. 28 – In caso di indisposizione insorta durante le ore di lezione, il permesso d'uscita sarà rilasciato dal Responsabile di sede o dal Coordinatore di classe previo avviso telefonico a un genitore. Quest'ultimo, o persona da lui delegata per iscritto e dietro esibizione di documento di riconoscimento, dovrà personalmente prelevare da scuola l'alunno minorenne indisposto.

Sorveglianza

Art. 29- Durante l'orario scolastico, intervalli compresi, il personale docente e non docente vigila in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone o alle cose. Le modalità di controllo

sono fissate dagli organi collegiali competenti (per l'elenco degli insegnanti della sorveglianza durante l'intervallo (cfr. P.O.F. dei singoli Istituti).

Art. 30 – Solo eccezionalmente gli studenti possono assentarsi dall'aula durante le lezioni, previa singola e motivata richiesta all'insegnante e sua autorizzazione. L'uscita degli alunni e gli spostamenti all'interno dell'Istituto devono avvenire in modo da non recare disturbo alle lezioni in corso. Per tale motivo, durante le ore di lezione, può essere autorizzata l'uscita di classe di un solo allievo per volta, salvo casi particolari.

Art. 31 – Durante l'intervallo gli alunni non possono allontanarsi dalla scuola e dagli unici spazi loro riservati, cioè l'interno e l'area direttamente antistante l'edificio, al fine di essere sempre soggetti al controllo dei docenti addetti alla sorveglianza.

Art. 32 – In conformità con la normativa vigente (cfr. C.M. 122/1991 e segg.) gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica devono trattenerli nell'apposita "aula dell'ora alternativa". Possono uscire dall'Istituto alla penultima ora o possono entrarvi alla seconda (in caso di lezioni di religione alla prima o all'ultima ora), solo se in tal senso autorizzati per iscritto dai genitori al momento dell'iscrizione.

Viaggi di istruzione, lezioni fuori sede e progetti didattici

Art. 33 – I viaggi di istruzione sono individuati dai docenti nell'ambito della programmazione annuale e garantiscono la fruizione del più alto numero possibile di studenti, prevedendo anche strategie per agevolare quelli con minori disponibilità economiche. Le modalità di svolgimento, i nomi dei docenti accompagnatori, i luoghi da visitarsi e i costi previsti sono comunicati alle famiglie, in sede di adesione, con un programma di massima; poi, nell'imminenza dell'effettuazione, in forma dettagliata. Le lezioni fuori sede possono riguardare una o più classi contemporaneamente. Ogni classe deve aderire ai viaggi di istruzione con almeno 2/3 dei suoi componenti. Comportamenti di alunni non consoni all'educazione, al rispetto di colleghi, accompagnatori, guide, luoghi di visita o soggiorno comportano l'immediata comunicazione alla famiglia, l'allontanamento (quando possibile) e i relativi provvedimenti disciplinari una volta rientrati in sede. Il rapporto docenti accompagnatori-studenti è di 1 ogni 15 unità. Eventuali modifiche alla presente norma andranno concordate singolarmente con il Consiglio di Istituto.

Art. 34 – I progetti didattici e i viaggi di istruzione devono avere effettiva e diretta ricaduta sulla formazione culturale degli alunni, rendendo i medesimi partecipi e coinvolti.

Art. 35 – I viaggi di istruzione e i progetti didattici non potranno, di norma, essere svolti nell'ultimo mese dell'anno scolastico (Maggio).

Incontri scuola-famiglia

Art. 36 – Sono previsti due incontri periodici di carattere collettivo e un'ora settimanale di ricevimento individuale, con obbligo di almeno un giorno di preavviso ai docenti interessati.

Art. 37 – Per agevolare i genitori residenti lontano dalla scuola o impossibilitati da inderogabili impegni, i docenti sono altresì disponibili a colloqui telefonici, sempre con preavviso, purché in orario e in ambiente scolastico. Ricevimenti e colloqui cessano nei 15 giorni che precedono la fine del primo quadrimestre e nei 30 giorni precedenti la conclusione dell'anno scolastico.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Diritti e doveri degli studenti

Art. 38 – Il regolamento del Polo della Val Boite si ispira, anche per quanto non riportato, allo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni) e ne recepisce il criterio generale per cui *la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica [...] (dove) ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio*. Il regolamento prevede che i diritti e i doveri degli studenti siano noti a tutti i soggetti interessati e prevede anche la possibilità e i modi attraverso i quali gli stessi soggetti possono partecipare alla vita della scuola.

Art. 39 – Gli studenti:

- a) hanno diritto a disporre di un servizio di qualità tanto nel campo delle infrastrutture scolastiche che in quello educativo-didattico e del benessere psico-fisico;
- b) hanno diritto, sia come singoli che in forma associata, a una partecipazione attiva e responsabile ai diversi livelli di vita scolastica;
- c) possono chiedere di esprimere la propria opinione in ambito di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della vita scolastica, di scelta dei testi e del materiale didattico;
- d) esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e le attività facoltative proposte dalla scuola;
- e) hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza;
- f) per le attività parascolastiche, culturali, sportive e ricreative approvate dal Consiglio di Istituto, possono disporre dei locali e delle attrezzature della scuola, fuori orario di lezione, dopo preventivo accordo con il Dirigente Scolastico o un suo delegato;
- g) possono avanzare proposte relative ad attività para/inter/extrascolastiche, corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti, obiettivi, modalità ed eventuali oneri finanziari. Esse vengono vagliate ed eventualmente approvate dal Consiglio di Istituto, che può farle proprie;
- h) possono esprimere i propri orientamenti e rendere pubbliche le proprie iniziative attraverso manifesti datati, firmati e affissi esclusivamente alla bacheca studenti. I manifesti potranno essere rimossi dopo 15 giorni, al fine di permettere la più ampia utilizzazione dello spazio disponibile da parte di tutti gli studenti;
- i) sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, a rispettare gli orari scolastici e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, usando rispetto e comportamento corretto nei confronti del personale della scuola, dei compagni, delle cose – di proprietà collettiva o privata – che si trovano nell'Istituto;
- j) condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura. Essi sono chiamati, in particolare, a non arrecare danni al patrimonio e saranno chiamati a rispondere in proprio o come comunità di danneggiamenti, vandalismi e rotture ad essi imputabili.

DISCIPLINA

Art. 40 – Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate agli studenti sono quelle previste dall'art. 17 del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, nonché dalle modifiche (art. 4 e 5) e integrazioni (5 bis) dello *Statuto* apportate dal D.P.R n. 235 del 21.11.2007 entrato in vigore il 02.01.2008.

Tipo di mancanza	Organo che commina	Sanzione
a) Mancanza ai doveri scolastici	Insegnante	Ammonizione verbale
b) Negligenza abituale	Insegnante – Dir. Scol.	Ammonizione scritta
c) Reiterazione ipotesi a)	Insegnante – Dir. Scol.	Ammonizione scritta
d) Fatti che turbano il regolare andamento delle lezioni	Consiglio di classe	Sospensione fino a 3 gg.
e) Violazione dei Regolamenti di Istituto	Consiglio di classe	Sospensione fino a 3 gg.
f) Fatti di particolare gravità che turbano l'andamento delle lezioni	Consiglio di classe	Sospensione fino a 15 gg.
g) Reati	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica (in presenza di reati e mai per demerito scolastico) per durata definitiva e commisurata alla gravità del reato
h) Reiterazione punti c), d	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica (in presenza di reati gravi e/o situazioni di pericolo) sino al permanere di un'evidente incompatibilità
i) Uso del cellulare durante le lezioni	Insegnante – Dir. Scol.	Sequestro del cellulare e consegna al Dirigente Scolastico
l) Casi gravi, situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità d'allievi o del personale scolastico		Il D. S. ha piena facoltà d'intervento immediato con provvedimenti adeguati alla gravità della situazione

Art. 41 – I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa, tendere sia al ripristino di rapporti corretti all'interno della scuola che al recupero degli studenti manchevoli attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 42 – La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione di profitto.

Art. 43 – Le sanzioni devono essere sempre temporanee e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, tenendo in debito conto non solo la situazione personale dello studente, ma anche la gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 44 – Le sospensioni oltre i 15 giorni e quelle che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato sono adottate dal Consiglio d'Istituto. Per chi sarà sospeso per più di 15 giorni la scuola sarà tenuta a "promuovere un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica", in collaborazione con la famiglia e, qualora fosse necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria.

Art. 45 – Impugnazioni. Contro le sanzioni disciplinari, ad esclusione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia, che decide nel termine di 10 giorni.

Avverso alle violazioni dello Statuto e del Regolamento d'Istituto è ammessa un'ulteriore fase impugnatoria, con la possibilità di proporre reclamo entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide su parere dell'Organo di Garanzia Regionale.

Organo di garanzia

Art. 46 – Dura in carica per due anni scolastici. Si riunisce dietro convocazione del Dirigente Scolastico per esaminare, oltre alle impugnazioni, le sanzioni disciplinari connesse alle fattispecie dell'ammonizione verbale e di quella scritta sul registro di classe; decide, inoltre, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento di Disciplina. E composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, cui spetta anche il compito di designare uno dei membri quale verbalista di ogni seduta. Perché le deliberazioni dell'Organo di Garanzia siano valide, sarà condizione vincolante la presenza di tutti i suoi membri già in prima convocazione.

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Assemblee di classe (Istituti di II grado)

Art.47- Sono soggette a precisa normativa per quanto attiene a modalità di attuazione (cfr. D.L. 297/1994, T.U. della disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, s.o. G.U. 115 del 19.05.94, artt.12,13,14).

Art.48 – Si puntualizza che:

- a) gli studenti hanno diritto a un'assemblea mensile nei limiti di 2 ore di lezione, con l'esclusione degli ultimi 30 giorni di scuola;
- b) le richieste di assemblea vanno redatte sull'apposito modulo, firmate dai rappresentanti di classe, controfirmate dai docenti di cui, secondo criteri di rotazione, vengono occupate le ore, e presentate almeno 5 giorni prima dell'effettuazione, allegando relativo ordine del giorno;
- c) uno studente, con funzione di segretario, provvede alla verbalizzazione delle delibere adottate e la consegna al Responsabile di sede;
- d) alle assemblee possono intervenire gli insegnanti che lo desiderino e il Dirigente Scolastico.

Assemblee d'Istituto (Istituti di II grado)

Condizioni di esistenza e funzioni delle assemblee di Istituto

Art. 49 – Secondo la vigente normativa, gli studenti hanno il diritto di riunirsi nei locali della scuola o – qualora lo si ritenga opportuno per motivazioni logistico-organizzative o disciplinari – in altri ambienti concordati con i docenti dell'Istituto e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 50 – Le assemblee di Istituto (o studentesche) costituiscono un'importante motivo di scambio culturale tra gli studenti di uno stesso Istituto e rappresentano un'"occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti" (D.L. 297/1994, T. U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, s.o. G.U. n. 115 del 19/05/1994, art. 13 comma 1).

Art. 51 – Il diritto di riunirsi in assemblea è regolato dall'art. 42 del D.P.R. 416/1974 e non è rimesso a facoltà discrezionale del Dirigente Scolastico o di altri organi (cfr. C.M. 312/1979, prot. 3856; D.L. 297/1994) quali il Consiglio di Istituto.

Convocazione delle assemblee di Istituto

Art. 52 – Le assemblee di Istituto possono essere convocate:

- a) da una classe dell'Istituto che ne faccia richiesta;
- b) dai Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto
- c) dal Comitato Studentesco

Ogni richiesta, debitamente stilata con ordine del giorno sul modulo apposito, dovrà comunque essere firmata da 1/10 degli studenti.

Art. 53 – È consentita la convocazione di un'assemblea di Istituto al mese, tranne negli ultimi 30 giorni di scuola, nel limite della durata di una giornata di lezione. Qualora i docenti lo ritengano opportuno, possono caldeggiarne la riduzione oraria, sempre nei limiti dell'art. 3 del presente regolamento e della relativa legislazione.

Non è consentito cumulare le assemblee di Istituto. Qualora eventi di straordinaria Non rilevanza lo richiedessero, la facoltà di modificare *pro tempore* il presente articolo (art. 5, §a) è rimessa al solo Consiglio di Istituto.

Art. 54 – Può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti, unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Tale partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto (cfr. D.L. 297/1994, art. 16 comma 6). Nel caso in cui il presidente del Consiglio di Istituto sia impossibilitato, per motivazioni logistiche, a convocare quest'ultimo, è sufficiente l'approvazione di 1/3 dei docenti dell'Istituto oppure l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 55 – Su richiesta degli studenti e previa approvazione dei docenti e del Dirigente Scolastico, le ore destinate alle assemblee di Istituto possono venire impiegate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o di lavori di gruppo.

Art. 56 – La data di convocazione dell'assemblea e il relativo ordine del giorno devono essere comunicati ai docenti dell'Istituto e al Dirigente Scolastico con un congruo anticipo (almeno 5 giorni).

Svolgimento delle assemblee di Istituto.

Art. 57 – L'assemblea deve eleggere un presidente e un vicepresidente, quest'ultimo con funzioni di segretario.

Art. 58 – Il presidente dell'assemblea deve garantire tanto lo svolgimento democratico dell'assemblea quanto i diritti dei singoli partecipanti.

Art. 59 – Il segretario ha il compito di redigere un verbale della seduta che, dopo l'approvazione immediata da parte dei partecipanti, andrà controfirmato dal presidente. Eventuali emendamenti dovranno essere approvati dalla maggioranza degli studenti. Copia del verbale deve essere consegnata al Dirigente Scolastico e ai Responsabili di sede.

Art. 60 – Su richiesta immediata di uno studente, esposta valida motivazione e previa votazione con maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti, dopo l'approvazione del presidente, l'assemblea può essere sospesa per un massimo di 15 minuti. Gli studenti durante tale sospensione non possono abbandonare il luogo di riunione.

Art. 61 – Eventuali richieste di allontanarsi dal luogo di riunione avanzate dagli studenti devono essere tassativamente approvate dal presidente dell'assemblea o, in sua assenza, dal vicepresidente, e devono essere messe a verbale.

Art. 62 – Il Dirigente Scolastico può assistere alle assemblee, e con esso gli insegnanti. Gli insegnanti possono intervenire nella discussione in ambiti che li riguardano direttamente (per esempio i viaggi d'istruzione), previa richiesta degli studenti. Il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il Responsabile di sede ha facoltà di intervenire solamente qualora rilevasse una violazione del presente regolamento oppure constatasse una manifesta impossibilità di ordinato e democratico svolgimento dell'assemblea

(cfr. D.P.R. 416/1974, art. 44 ultimo comma e successive modificazioni, anche in D.L. 297/1994, art. 14 comma 5, e recenti pareri dell'Ufficio Scolastico Regionale).

Art. 63 – Gli alunni non hanno facoltà di costringere gli eventuali insegnanti presenti e/o il Dirigente Scolastico a uscire dal luogo di assemblea (cfr. anche art. 2048 del C.C.). In casi gravi ed eccezionali, con necessaria votazione e maggioranza assoluta degli studenti, gli alunni possono richiedere la presenza del Dirigente Scolastico singolarmente, per discutere di argomenti ritenuti motivati e validi anche dallo stesso Dirigente.

Art. 64 – Gli studenti – al di fuori delle assemblee di Istituto – possono costituire un Comitato Studentesco che potrà esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto tramite i Rappresentanti degli studenti (cfr. D.L. 297/1994, art. 13 comma 5).

Approvazione e attuazione del presente regolamento

Art. 65 – Il presente regolamento ha valenza biennale dalla data dell'approvazione. Questa dovrà avvenire in ogni assemblea di ogni Istituto del Polo Val Boite, con 1/2 dei voti totali più 1. In alternativa, è sufficiente l'approvazione delle singole assemblee di classe con numero uguale di voti. Eventuali emendamenti o proposte di modifiche del presente regolamento dovranno pervenire al presidente del Consiglio di Istituto, che provvederà a comunicarle ai componenti della Commissione Regolamenti.

Art. 66 – Una volta approvato da tutte le singole assemblee di Istituto del Polo Valboite (o, in alternativa, dalle assemblee di Classe come previsto dall'art. 18), le norme qui contenute dovranno essere rispettate in ogni loro parte; sarà compito del Consiglio di Istituto visionare il presente regolamento e garantirne la coerenza con la legislazione relativa (cfr. D.P.R. 416/1974 art. 44 e successive modificazioni).

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' E GIORNATA DELLA SCUOLA

Art.67 – Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Art. 68 – Nell'ambito delle due prime settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI LABORATORI E PALESTRE

Laboratorio Legno (I.S.A.)

Art. 1 – L'accesso al laboratorio legno è consentito agli alunni e ai docenti solo per l'espletamento delle esercitazioni pratiche, secondo l'orario delle lezioni, o per le attività di cui alla voce "Disposizioni generali per l'utilizzo dei laboratori", art. 1

Art. 2 – L'uso delle attrezzature e dei macchinari è consentito agli allievi solo previa autorizzazione dei docenti ed esclusivamente all'interno del laboratorio.

Art. 3 – Nell'ambito del laboratorio ogni allievo deve indossare un grembiule di colore beige, e deve essere provvisto di un metro flessibile e di una matita 2H.

Art. 4 – Le attrezzature comuni, nonché le macchine utensili mobili, devono essere usate con la massima cura e, al termine del loro uso, devono essere riposte, pulite e in ordine, negli appositi armadi.

Art. 5 – Gli alunni devono rispettare le norme di protezione, di sicurezza e di prevenzione degli infortuni; devono inoltre prestare costante attenzione alla segnaletica di sicurezza esposta nel laboratorio e a quella specifica relativa a ogni singola macchina utensile.

Art. 6 – Gli alunni dovranno sempre utilizzare in maniera corretta i sistemi di sicurezza in dotazione a ogni macchinario.

Art. 7 – Al termine di ogni lezione il laboratorio deve essere lasciato nelle condizioni idonee per il successivo utilizzo da parte di altre classi.

Art. 8 – Dieci minuti prima della fine della lezione gli studenti devono riordinare e pulire il proprio posto di lavoro riponendo gli oggetti in costruzione negli appositi spazi.

Cucina e Sala/Bar (IPSSAR)

Art. 1 – Gli allievi possono partecipare alle esercitazioni pratiche solo se indossano l'uniforme prevista. In armonia con la divisa, vanno abbinata le calzature come previsto dalla *Lista divisa*. Dovranno inoltre aver firmato per presa visione il *Decalogo* delle norme di comportamento.

Art. 2 – Gli alunni dovranno osservare la massima igiene personale, portare capelli corti o raccolti in modo ordinato. Non sarà ammesso, durante le esercitazioni, l'uso di collane, bracciali, anelli e orecchini pendenti, per il rispetto delle normative vigenti.

Art. 3 – Durante le esercitazioni verranno osservati la massima disciplina e il massimo ordine. Sono considerate infrazioni disciplinari gli atteggiamenti volgari, le movenze improprie, le posture sguaiate o rilassate.

Art. 4 – L'accesso alle attrezzature meccaniche va fatto solo sotto il controllo del docente o dell'Assistente Tecnico. È vietato fumare nelle aule delle esercitazioni.

Art. 5 – Durante la consumazione dei pasti gli alunni dovranno tenere il comportamento da *Cliente* e pertanto rispettare tutte le regole che si impongono a un commensale in un ristorante di elevata categoria.

Art. 6 – I locali di esercitazione sono da considerarsi aule e pertanto non è permesso allontanarsi dai rispettivi reparti se non per giustificati motivi e comunque sempre con il permesso del docente. L'accesso alla dispensa è consentito agli studenti solo se accompagnati dall'Assistente Tecnico. Gli estranei non possono accedere ai reparti di esercitazione se non espressamente autorizzati. Durante l'orario scolastico è consentito l'accesso ai laboratori al personale scolastico per l'espletamento delle sue funzioni previste dal profilo professionale. I locali adibiti alle esercitazioni pratiche di cucina e sala/bar verranno chiusi al termine di ogni lezione.

Disposizioni per gli allievi delle lezioni di sala/bar

Art. 1 – La divisa dovrà essere sempre pulita e ordinata. Colletti e polsini delle camicie dovranno essere impeccabili. Le unghie corte, curate, senza smalto o con smalto di colore tenue. Non è ammesso il trucco eccessivo o troppo appariscente.

Art. 2 – Le consumazioni di quanto preparato durante le esercitazioni sono oggetto di esperienza e studio. Tale consumazione fa parte integrante dell'attività didattica. Gli allievi della classe prima sono esclusi dall'assaggio di bevande alcoliche, mentre per gli alunni della classe seconda è concesso solo nel secondo quadrimestre. Per la classe terza è permesso solo se rientrano in una specifica programmazione didattica ma comunque mai a stomaco vuoto.

Disposizioni per gli allievi delle lezioni di cucina

Art. 1 – Per evidenti motivi igienici, durante le esercitazioni gli alunni dovranno indossare il copricapo/cuffia, raccogliendo scrupolosamente i capelli. Le unghie non avranno smalto. Gli alunni del primo anno non possono accedere alle attrezzature meccaniche, così l'uso del tritacarne e dell'affettatrice avverrà sotto particolare sorveglianza del docente. I coltelli e tutti gli utensili a lama dovranno essere usati con molta prudenza per non recare danno a se stessi e/o agli altri. Nello spostamento di tali oggetti, la lama dovrà essere rivolta verso il basso. L'uso dell'attrezzatura e la frequentazione dei locali sono limitati a quanto previsto dall'esigenza dell'esercitazione.

Disposizioni per gli allievi delle lezioni di ricevimento

Art. 1 – La divisa completa dovrà essere sempre pulita e ordinata. Le unghie siano corte, curate, senza smalto o con smalto di colore tenue. È vietato il trucco eccessivo o troppo appariscente. Gli allievi portino i capelli corti o raccolti. Gli allievi del primo anno possono accedere alle macchine solo se accompagnati. L'uso delle attrezzature e la frequentazione dei locali sono limitati a quanto previsto dall'esigenza dell'esercitazione.

Art. 2 – È obbligatorio riporre i propri indumenti negli appositi armadietti. È consentito l'accesso agli spogliatoi 15 minuti prima dell'inizio o del termine dell'esercitazione. All'infuori di tale orario è severamente vietato accedervi.

Art. 3 – L'accesso ai laboratori è consentito esclusivamente agli alunni impegnati nelle esercitazioni. Questi vi accederanno solamente dall'ingresso principale dell'Istituto.

Art. 4 – La compresenza di diverse classi nell'area dei laboratori deve essere caratterizzata dal rispetto reciproco anche verso i locali condivisi.

Regolamento Laboratori Informatica

Art. 1 – Le apparecchiature esistenti nel laboratorio sono patrimonio di tutto l'Istituto, pertanto devono essere utilizzate in modo corretto e responsabile.

Art. 2 – Gli insegnanti sono tenuti a comunicare al responsabile del laboratorio anomalie o guasti riscontrati durante le lezioni e ad accordare con il responsabile di sede l'eventuale uso dell'aula.

Art. 3 – Gli studenti sono tenuti a utilizzare il laboratorio solamente se accompagnati da un insegnante e dietro approvazione del responsabile del laboratorio, e ad accendere e spegnere correttamente i computer, segnalando tempestivamente eventuali anomalie o guasti riscontrati.

Art. 4 – Agli insegnanti è vietato lasciare la classe senza la dovuta sorveglianza, e installare e utilizzare programmi non in dotazione dell'Istituto senza la preventiva autorizzazione del responsabile di laboratorio.

Art. 5 – Agli studenti è vietato modificare, senza preventiva autorizzazione, le impostazioni dei computer, manomettere e/o modificare hardware e software, consumare nel laboratorio cibi o bevande, danneggiare suppellettili e lasciare rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 6 – Chiunque procura un danno dovrà pagare le spese di riparazione. Qualora non si riuscisse a individuare un singolo responsabile, se ne assumerà il carico l'ultima classe presente in laboratorio prima della segnalazione del guasto.

Art. 7 – L'accesso a Internet è finalizzato esclusivamente all'attività didattica. Non è consentito per alcun motivo cancellare la cronologia di navigazione.

Art. 8 – Al termine della sessione di lavoro la classe deve lasciare il laboratorio in perfette e funzionanti condizioni.

Art. 9 – Le presenti norme sono suscettibili di integrazioni per particolari esigenze delle singole sedi del Polo della Val Boite.

Disposizioni generali sull'utilizzo dei laboratori.

Art. 1- L'uso dei laboratori al di fuori dell'orario di lezione è consentito per attività aggiuntive di insegnamento, per corsi di recupero, per il riordino e la preparazione delle lezioni, per attività extrascolastiche di aggiornamento e autoaggiornamento dei docenti compatibilmente con l'orario di apertura e chiusura della scuola (tutti i giorni dalle ore 07.30 alle 17.30), previa presentazione al Dirigente Scolastico di un programma indicante obiettivi, tempi, modalità e specifiche attrezzature di utilizzo. Non è comunque consentito l'impiego di dette attrezzature per uso proprio.

Regolamento Palestre

Art. 1 – Per accedere alle palestre è obbligatorio indossare abbigliamento sportivo; in particolare le scarpe da ginnastica devono essere diverse da quelle usate all'esterno, per non sporcare o rovinare il pavimento. Gli alunni giustificati o esonerati, in quanto sono tenuti ad assistere alle lezioni in palestra, devono calzare scarpe da ginnastica non usate all'esterno. Coloro che saranno sprovvisti di adeguate calzature, entreranno in palestra scalzi.

Art. 2 – L'accesso alle tribune non è consentito durante le lezioni.

Art. 3 – Per motivi di sicurezza è assolutamente vietato utilizzare le attrezzature della palestra, se non espressamente autorizzati dall'insegnante.

Art. 4 – In palestra e negli spogliatoi è vietato mangiare e compiere azioni non previste dalla disciplina. È assolutamente vietato l'uso dei cellulari, come calciare i palloni da pallavolo.

Art. 5 – È doveroso utilizzare gli appositi bidoni e cestini per i rifiuti.

Art. 6 – Per le norme peculiari, cfr. i regolamenti delle singole palestre.

Il presente Regolamento e relativi allegati viene approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto del Polo Valboite nella seduta tenutasi presso l'Istituto d'Arte in Cortina d'Ampezzo il giorno 11 Settembre 2008.